



# Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – A.I.S.A. – Sezione Provinciale di Udine ODV A.I.S.A. – UDINE ODV

## STATUTO

### Organizzazione di Volontariato

### “ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE – A.I.S.A.

### Sezione Provinciale di Udine - ODV”

### “A.I.S.A – UDINE ODV”

#### ART. 1

##### (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

“ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE – A.I.S.A. - Sezione Provinciale di Udine - Organizzazione di Volontariato” d'ora in avanti indicata come “A.I.S.A. – UDINE ODV”, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata.

2. L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore

3. L'organizzazione ha sede legale in via Curva 30/2 – 33020 Cavazzo Carnico (UD)

4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

5. L'Associazione è un'Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore.

6. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione di tutti gli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

7. “A.I.S.A. – UDINE ODV” aderisce, a “ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE - A.I.S.A. - Nazionale ETS” con sede legale a Somma Vesuviana (Napoli). Ne condivide e ne accetta integralmente lo statuto e gli eventuali regolamenti approvati.

8. “A.I.S.A. – UDINE ODV” è, quindi, associata a “ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE - A.I.S.A. - Nazionale ETS” ai fini dell'eventuale computo ai sensi dell'art. 41 del Codice del Terzo settore (Reti associative).

9. “A.I.S.A. – UDINE ODV” gode di eventuali vantaggi e agevolazioni che gli derivano dall'adesione a “ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE - A.I.S.A. - Nazionale ETS”.

#### ART. 2

##### (Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART. 3

##### (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

#### ART. 4

##### (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del codice civile.



Handwritten signature or mark.

**ART. 5**  
**(Finalità e Attività)**

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle di cui all'art. 5 lettere a), c), d), e), f), h), i), j), q), r), s.), u), v), w), y), z) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., che si riportano integralmente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

3. Nello specifico, l'associazione si intende costituita al fine di:

- Promuovere iniziative a sostegno del territorio e dell'ambiente;

- Lottare contro l'inquinamento e all'abbandono di rifiuti, per la tutela di parchi e giardini pubblici;

- Controllare in settori del territorio anche in collaborazione con le altre istituzioni e forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia d Stato, Corpo forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, 118.ecc.);

- Realizzare verifiche anti inquinamento degli scarichi pubblici e pozzi;

- Espletare servizi anti incendio civile e boschivo;

- Svolgere attività di sicurezza rivolte ai cittadini durante cortei religiosi, manifestazioni sportive o culturali ed altre manifestazioni od eventi autorizzati dalle autorità competenti che verranno svolte da volontari opportunamente formati;

- Proteggere gli animali, anche di affezione promuovendo corsi di formazione, iniziative, convegni per diffondere l'amore per gli animali ai sensi della L. 189/2004;

- Attività specifiche di Protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, previsione, prevenzione e soccorso, anche sanitario, provvedendo ad istruire i volontari con corsi di formazione e aggiornamento;

- Azioni a tutela delle risorse idriche;

- Tutela e promozione dei beni archeologici;

- Azioni di supporto agli enti preposti alla viabilità stradale;

- Attività di controllo e monitoraggio delle discariche abusive;

- Promuovere studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali dell'ambiente, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore ed al modello organizzativo e di sviluppo dell'associazione;



Handwritten signature or mark on the right margin of the page.

- Partecipare all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
  - Promuovere e organizzare campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione della tutela dell'ambiente e del territorio, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza;
  - Svolgere attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina i centri interni di formazione regionale, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale;
  - Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
  5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  7. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  8. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Repubblica Italiana.

#### ART. 6

##### (Soci, ammissione e numero associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno
3. Possono aderire a A.I.S.A. UDINE, le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
4. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:
  - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
5. In caso di richiesta da parte di un Ente del Terzo settore, alla domanda scritta dovranno essere allegati copia di:
  - a) Atto costitutivo, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
  - b) Documento di identità del legale rappresentante;
  - c) Registro degli aderenti e elenco nominativo di quelli che ricoprono cariche sociali.
6. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
7. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
8. L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
9. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
10. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
11. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### ART. 7

##### (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di



9

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi con le modalità previste dallo Statuto;
- b) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma dell'attività e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'Associazione
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate
- h) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

3. Hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interno;
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- c) rispettare le delibere degli organi sociali;
- d) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- e) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

### ART. 8

#### (Volontario e attività di volontariato)

1. L' associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgv. 117/2017 e s.m.i. .
5. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### ART. 9

#### (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dall'Organo di Amministrazione medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun patrimonio della stessa.

### ART. 10

#### (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - a) Assemblea degli associati
  - b) Organo di amministrazione



Handwritten signature or initials in the right margin.

c) Presidente

d) Organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 D.lgs 117/17 e s.m.i.

e) Organo di revisione nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs 117/17 e s.m.i.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 11 (L'assemblea)**

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

2. È l'organo sovrano.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

4. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

6. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

7. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro sistema di comunicazione telematica spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

12. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.

13. È ordinaria in tutti gli altri casi.

14. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati

#### **ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea:

a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

#### **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.



Handwritten signature or initials in the right margin.

## ART. 15

### (Organo di amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. L'Organo di Amministrazione è composto da numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'assemblea, che ne stabilisce il numero, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Il Consiglio Direttivo non potrà essere composto esclusivamente da membri dello stesso sesso. Il sesso con presenza minoritaria deve essere rappresentato almeno per il 40% (quaranta per cento) dei componenti.
4. Dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 (quattro) mandati.
5. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
10. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
11. In particolare, tra gli altri compiti:
  - a) amministra l'organizzazione,
  - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
  - c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
  - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
  - h) disciplina l'ammissione degli associati
  - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
  - l) elegge a maggioranza il Vice presidente, e eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
  - m) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - n) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  - o) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
  - p) individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.
14. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
15. Il Vice Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) dell'Organo di Amministrazione. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
16. Il Segretario può essere eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) dell'Organo di Amministrazione. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione e coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e dell'Organo di amministrazione nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
17. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
18. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dall'Organo di Amministrazione, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) dell'Organo di Amministrazione.

## ART. 16 (Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



Handwritten signature or mark.

3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza di presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17**

##### **(Organo di controllo)**

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
3. L'organo di controllo:
  - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 177/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 e s.m.i. all'art. 31, la revisione legale dei conti.
5. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro
6. I componenti dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18**

##### **(Organo di Revisione legale dei conti)**

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/207 e s.m.i. ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **Art. 19**

##### **(Libri sociali)**

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo amministrativo

#### **ART. 20**

##### **(Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) rimborsi da convenzioni;
  - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

#### **ART. 21**

##### **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.



g  
dy

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

#### **ART. 22**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 23** **(Bilancio)**

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

2. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 24** **(Bilancio sociale)**

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

#### **ART. 25** **(Convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **ART. 26** **(Lavoratori)**

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### **ART. 27** **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

#### **ART. 28** **(Responsabilità della organizzazione)**

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

#### **ART. 29** **(Assicurazione dell'organizzazione)**

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e da responsabilità contrattuale dell'organizzazione stessa.





### ART. 30

#### (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

### ART. 31

#### (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### ART. 32

#### (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17 e s.m.i..

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23 Agosto 2019

Il Presidente  
Gianni COLUSSI



Il Segretario  
Andrea SQUECCO

